SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello pubblicato a pag. 30, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 223.

Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

88G0262-88G0263

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 giugno 1988, n. 221.

Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1° gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 2.

1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'articolo 1 è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non può superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

Art. 3.

1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le modalità di cui all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede:

a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1508 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»;

b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'articolo 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei sopravanzi per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Percentuali dell'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettanti al personale dirigente e qualifiche equiparate del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862:

Qualifiche - Livelli	Percentuale
Dirigente generale	100
Dirigente superiore	100
Primo dirigente	95
Ruolo ad esaurimento	85

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura) è il seguente:

«Art. 3. — Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039».

— La legge n. 1206/1962 e la legge n. 862/1982 riguardano rispettivamente il personale dell'ufficio traduzioni dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia ed il personale degli archivi notarili.

— Il testo dell'art. 168 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art.168 *(Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia).* — In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente».

— Il testo dell'articolo unico della legge n. 862/1982, relativa all'estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge n. 312/1980 sopraríportato, è il seguente:

«*Articolo unico.* — Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, è autorizzata, dal 1° gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubbblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi».

— La legge n. 65/1984 concerne l'«ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge n. 312/1980» ed all'art. 1 così dispone:

«Art. 1. — Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonché quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobe 1983, n. 547, restano ulteriormente in vigore.

Il monte ore per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 è fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili».

— Il D.P.C.M. 13 aprile 1984 concerne il «Compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie» ed all'art. 1 dispone:

«Art. 1 *(Destinatari e misure)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al personale di cui all'articolo 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in servizio presso le amministrazioni dello Stato, è corrisposto un compenso incentivante la produttività nelle misure mensili lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.

Il compenso di cui al precedente comma compete anche ai coadiutori degli uffici notificazione, esecuzione e protesti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia addetti ai servizi interni, nonché al personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.

Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

Il compenso incentivante di cui al precedente primo comma compete anche al personale pubblico dipendente che sia distaccato, comandato o in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni statali, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.

Fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole, il compenso non è cumulabile con altri analoghi emolumenti accessori allo stipendio e comunque denominati, fruiti a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.

Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate, e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate».

— Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) è il seguente:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 7. — La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

— Il testo degli articoli 45 e 47 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 45. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali».

«Art. 47. — I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

— L'art. 8 della legge n. 715/1978 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato) è così formulato:

«Art. 8. — Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreché ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art. 2:

Per i rinvii ivi operati si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1047):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 23 maggio 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 23 maggio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 1° giugno 1988 e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2813):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, l'8 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 15 giugno 1988.

88G0284

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della Società mutuo soccorso Eurofiduciaria o Euro Fiduciaria - Società mutua di previdenza, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 13 ottobre 1987, n. 719223, recante la proposta dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della «Eurofiduciaria - Società mutuo soccorso» che opera anche con la denominazione di «Euro Fiduciaria - Società mutua di previdenza» con sede in Roma;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa, esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso, che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta «Eurofiduciaria - Società mutuo soccorso» che opera anche con la denominazione di «Euro Fiduciaria - Società mutua di previdenza», con sede in Roma è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta dell'8 aprile 1988 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La «Eurofiduciaria - Società mutuo soccorso» che opera anche con la denominazione di «Euro Fiduciaria - Società mutua di previdenza», con sede legale in Roma, via Monte delle Gioie, 22, e direzione in Roma, via degli Scipioni, 132, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Giacomo Antonelli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della «Euro Fiduciaria - Società mutuo socccorso» che opera anche con la denominazione di «Euro Fiduciaria - Società mutua di previdenza», con sede in Roma, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2669

DECRETO 13 giugno 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1983, 6 maggio 1983, 25 maggio 1983 e 22 giugno 1983, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente le S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 febbraio 1987, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 16 febbraio 1988;

Visto l'art. 6 della legge 3 novembre 1987, n. 452, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre un'ulteriore proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1987 e il 29 febbraio 1988 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 dicembre 1987 volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 11 febbraio 1988;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno è disposta la proroga per sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A2646

DECRETO 15 giugno 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 novembre 1981, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acciaierie e ferriere di Udine - SAFAU, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1987, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 28 febbraio 1988;

Visto l'art. 6 della legge 3 novembre 1987, n. 452, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre un'ulteriore proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1987 e il 29 febbraio 1988 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 15 febbraio 1988 volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 24 marzo 1988;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie e ferriere di Udine - SAFAU, è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 28 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A2648

DECRETO 15 giugno 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Cavarzere produzioni industriali e Società saccarifera del Rendina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1983, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a Cavarzere produzioni industriali e Società saccarifera del Rendina, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1987, con cui è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette con scadenza 23 dicembre 1987;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 15 dicembre 1987, volta ad ottenere la fissazione del termine unico di cui sopra, nei confronti delle società sopracitate, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 11 febbraio 1988;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Cavarzere produzioni industriali e Società saccarifera del Rendina, citate nelle premesse, è prorogata fino al 23 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A2647

DECRETO 16 giugno 1988.

Abilitazione all'Ufficio centrale italiano, in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli della Repubblica ellenica, nonché a garantire il rimborso, al competente ufficio nazionale di assicurazione della Repubblica ellenica, del risarcimento pagato per danni causati da veicoli abitualmente stazionanti in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), con sede in Milano, costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990 del 1969;

Preso atto che l'Ufficio centrale italiano raggruppa tutte le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 990, all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 28 giugno 1973 con i quali l'U.C.I. è stato abilitato a provvedere, con decorrenza 1° luglio 1973, al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio degli altri Stati membri fondatori della C.E.E. (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca);

Visti i decreti ministeriali 11 dicembre 1973 e 13 maggio 1974 con i quali l'U.C.I. è stato abilitato a provvedere nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con decorrenza 15 maggio 1974, al risarcimento dei danni cagionati da veicoli abitualmente stazionanti nei territori degli altri Stati membrii della Comunità economica europea (Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda) e di altri Stati terzi (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera), nonché a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione degli Stati comunitari e di altri Stati terzi (Finlandia, Norvegia e Svezia) del risarcimento pagato per danni causati nel territorio degli stessi da veicoli abitualmente stazionanti nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1986 con il quale l'U.C.I. è stato abilitato a provvedere nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con decorrenza dal 1° giugno 1986, al risarcimento dei danni cagionati da veicoli abitualmente stazionanti nei territori del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, del territorio di Gibilterra, delle Isole Faroe e delle province spagnole d'oltremare di Ceuta e Melilla, nonché a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento di sinistri causati nel territorio del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, di Gibilterra, delle Isole Faroe e delle province spagnole d'oltremare di Ceuta e Melilla da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

Considerato che l'U.C.I. ha concluso in data 9 ottobre 1987 con l'ufficio nazionale di assicurazione della Repubblica ellenica l'accordo previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee in data 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Considerato che con il citato accordo l'ufficio nazionale di assicurazione della Repubblica ellenica garantirà i danni causati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli abitualmente stazionanti nella Repubblica ellenica, anche se privi di carta verde o non assicurati e che l'U.C.I. garantirà i sinistri causati nella Repubblica ellenica da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, anche se privi di carta verde o non assicurati, con esclusione di quelli indicati all'annesso II alla convenzione supplementare del 12 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

L'abilitazione accordata all'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente negli Stati membri della Comunità economica europea (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Portogallo), nonché di altri Stati terzi (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera) è estesa al risarcimento dei danni cagionati nei predetti territori da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica ellenica.

Art. 2.

L'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è abilitato a garantire il rimborso da parte delle imprese assicuratrici sue associate al competente ufficio nazionale di assicurazione delle somme dallo stesso pagate per il risarcimento di sinistri causati nel territorio della Repubblica ellenica da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e assicurati dalle predette imprese. L'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è altresì abilitato a provvedere direttamente al rimborso delle somme di cui al precedente comma quando il sinistro sia stato causato da veicolo non assicurato, a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvi restando i diritti ad esso spettanti nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per la rivalsa di quanto pagato a titolo di rimborso e relative spese.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto prendono effetto a decorrere dalla data del 1° luglio 1988 e con le esclusioni fissate dalla commissione delle Comunità europee per l'integrale applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Solidarietà 84», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita in data 16 settembre 1987 alla società cooperativa a r.l. «La Solidarietà 84», con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «La Solidarietà 84», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 5 febbraio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Michele Iorio, nato a S. Severo il 4 novembre 1950, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2683

DECRETO 23 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ferrcoop», in S. Benedetto del Tronto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita in data 30 novembre 1987 alla società cooperativa «Ferrcoop» a r.l., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Ferrcoop» a r.l., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio Paolo Jandelli in data 28 marzo 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Tito Alessandrini, nato ad Ascoli Piceno il 22 marzo 1923, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2684

DECRETO 15 giugno 1988.

Criteri di formazione della graduatoria dei lavoratori delle aziende edili con più di cento dipendenti che potranno essere ammessi al pensionamento anticipato nel limite complessivo di centocinquanta unità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che attribuisce al CIPI l'accertamento della sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di specifici casi di crisi aziendale;

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono il beneficio del pensionamento anticipato a favore dei lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI, ai sensi dell'art. 2, sopra citato;

Visti i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recanti l'estensione del beneficio del pensionamento anticipato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti da aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi del già richiamato art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/1977, nel limite complessivo di centocinquanta unità;

Considerato che il citato comma 1-*ter* dell'art. 3 della legge n. 160/1988 demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di fissare i criteri di formazione della graduatoria dei lavoratori che potranno essere ammessi al pensionamento anticipato nel soprindicato limite complessivo di centocinquanta unità;

Rilevato che detti criteri devono tener conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché dell'entità di eccedenza del personale;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ammettono al pensionamento anticipato nel limite complessivo di centocinquanta unità i lavoratori di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

1) ad ogni lavoratore è attribuito un punteggio nel limite massimo di 150 punti, di cui cento punti in relazione all'entità dell'eccedenza di personale presso l'azienda da cui dipende, trenta punti per l'anzianità di servizio nell'azienda e venti punti per l'anzianità anagrafica;

2) i punti relativi all'eccedenza di personale sono attribuiti a ciascun lavoratore moltiplicando il numero massimo di cento punti per il coefficiente derivante dal rapporto tra le unità di personale sospese dal lavoro alla data del 30 aprile 1988, in conseguenza della crisi aziendale accertata dal CIPI, e il numero delle unità di personale in forza presso l'azienda alla stessa data;

3) i punti relativi all'anzianità di servizio nell'azienda sono attribuiti a ciascun lavoratore in ragione di due punti per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi, e di un punto per frazione di anno pari o inferiore a sei mesi;

4) i punti relativi all'anzianità anagrafica, sono attribuiti a ciascun lavoratore in ragione di 0,40 punti, per ogni mese di anzianità anagrafica superiore al cinquantacinquesimo anno di età, o frazione di mese superiore a quindici giorni, se uomo e al cinquantesimo anno di età, o frazione di mese superiore a quindici giorni, se donna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2668

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 maggio 1988.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1987 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1988 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Laboratori MAG di Garbagnate Milanese (Milano) con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse la ditta Laboratori Mag con sede in via Milano, 186, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a produrre ed esportare, nel corso dell'anno 1988, la seguente sostanza:

Amfepramone base kg 5.000.

Roma, addì 28 maggio 1988

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

88A2667

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 giugno 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 329

88A2685

DECRETO 20 giugno 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 giugno 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,97 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 330

88A2686

DECRETO 20 giugno 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 giugno 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 90,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 331

88A2687

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 giugno 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1986 concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 1986 e concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento;

Considerato che in sede applicativa dell'art. 7 del decreto ministeriale citato si è rilevata l'esigenza di adeguare i termini procedurali alla complessità delle situazioni e alle difficoltà per gli operatori di completare la richiesta documentazione nei termini previsti;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 è stabilito in centottanta giorni. Una proroga di ulteriori novanta giorni può essere concessa dal Ministro del commercio con l'estero, previo parere dell'apposito organo consultivo, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originario. Quando, per causa non imputabile all'operatore italiano, risulti impossibile la presentazione della documentazione prescritta dall'art. 7 del citato decreto ministeriale, l'operatore può presentare idonea ed equipollente documentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 giugno 1988

Il Ministro: RUGGIERO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 7 comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 è il seguente:

«Art. 7. (*Controlli successivi sulla destinazione del materiale di armamento*). — 1. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza dell'autorizzazione di esportazione, l'esportatore è tenuto a presentare al Ministero del commercio con l'estero il formulario di verificazione (F.V.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese importatore: ovvero copia delle bolle doganali di importazione o della documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore: questi ultimi documenti debbono essere debitamente tradotti in lingua italiana; i documenti stessi, e la relativa traduzione, debbono essere autenticati dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti».

88A2682

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 15 marzo 1988, n. 222.

Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI 8 maggio 1986 relativa agli incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi del citato art. 12, comma 1;

Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale, fra l'altro, sono state individuate le categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie di servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, indicate nella citata delibera CIPI 8 maggio 1986;

Vista la delibera CIPE 31 luglio 1986 con la quale sono state indicate le attività di supporto per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, ai fini dell'elevazione del contributo;

Attesa la necessità di fissare i predetti criteri e modalità;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, è concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonché alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attività nei relativi territori.

Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. Tali imprese devono operare nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986.

Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300.

Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi.

Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non più di 100 addetti.

Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda.

Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.

I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda. Tale periodo è ridotto a 2 mesi per le imprese agricole.

Art. 2.

Misura del contributo

Il contributo è concedibile nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni per ogni anno solare per singola impresa beneficiaria. Tale limite va riferito alla data di emissione delle fatture.

Il contributo è elevato al 70 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 500 milioni annui, per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE con delibera del 31 luglio 1986 e da altri eventuali aggiornamenti.

Il contributo è elevato al 75 per cento delle spese documentate, sempre entro il limite massimo di 500 milioni annui, quando i servizi sono forniti da imprese meridionali che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attività nei relativi territori.

Il contributo viene concesso, nei limiti sopraindicati, per le spese risultanti dalle fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.

Art. 3.

Presentazione della domanda

La richiesta di contributo viene presentata dall'impresa con domanda all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e ad uno degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo, è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopraindicati nel termine di due mesi dalla data di emissione delle fatture e, in caso di pagamenti effettuati in più soluzioni, dalla data della fattura relativa al saldo, alla quale devono essere allegate le fatture parziali emesse in precedenza.

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) sintetica relazione in cui vengono esplicitati la corrispondenza del servizio richiesto ai fabbisogni derivanti dalle politiche di sviluppo dell'impresa; i contenuti del servizio acquistato; l'articolazione dettagliata delle spese sostenute con l'indicazione dei parametri unitari di costo utilizzati, nonché i risultati conseguiti attraverso il servizio;

2) le fatture debitamente quietanzate dei servizi ricevuti;

3) certificato attestante che la sede legale ovvero il domicilio del richiedente e la relativa impresa sono localizzati nel Mezzogiorno;

4) copia autenticata dello statuto vigente o patti sociali;

5) certificato attestante che il richiedente è iscritto alla camera di commercio da almeno un anno;

6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi

precedenti la data di presentazione della domanda; per le imprese agricole detto certificato va richiesto ai servizi regionali dell'agricoltura e loro articolazioni territoriali;

7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile);

8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri;

9) copia, autenticata dal competente ufficio tributario, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

10) dichiarazione del legale rappresentante, nella forma sostitutiva di notorietà, attestante la non esistenza di rilevanti legami economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi;

11) dichiarazione dell'impresa che fornisce i servizi per i quali si chiede il contributo, di non averli a sua volta acquistati e che comunque, qualora ciò sia avvenuto, che tali servizi non sono stati oggetto di contributo all'atto del predetto acquisto.

Art. 4.

Procedure e modalità di concessione e di erogazione

Gli istituti di credito di cui al precedente art. 3, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dalla delibera CIPE del 31 luglio 1986 e dal presente decreto e tenuto conto della relazione presentata dalla impresa, valutano il tipo, la qualità e il contenuto dei servizi acquisiti in relazione agli obiettivi aziendali e verificano la completezza e la validità della documentazione esibita. Sulla base dell'esposizione analitica delle spese gli istituti, valutata l'ammissibilità al contributo delle stesse tenendo conto anche del volume di fatturato dell'impresa richiedente, forniscono un giudizio di congruità riguardo all'ammontare di quelle ammissibili e all'individuazione di quelle non ammissibili, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

L'Agenzia, acquisiti dagli istituti di credito gli atti istruttori relativi alla richiesta di contributo, verifica la completezza e correttezza della documentazione, nonché il giudizio di congruità espresso dai predetti istituti ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali atti emette il provvedimento di concessione del contributo che dovrà essere determinato tenuto conto della spesa ammissibile al netto di IVA e del limite per l'intervento massimo di 500 milioni di contributo a ciascuna impresa per anno solare.

L'Agenzia stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni nelle quali devono comunque essere individuati opportuni criteri per la massima snellezza e rapidità per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione del contributo.

L'Agenzia provvede ai necessari controlli intesi ad accertare che i servizi richiesti siano stati effettivamente resi e utilizzati per le finalità dichiarate dal beneficiario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA

A) Richiedente ....
Ragione sociale/Ditta ....
Capitale sociale e sua composizione ....
Sede legale/Domicilio ....
c.a.p. .... Città ....
Via .... Tel. .... Telex ....
Unità produttiva/e ....
N. C.C.I.A. .... Legale rappresentante ....
Qualifica ....

B) Richiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, a seguito delle attività di servizio svolte relative a: ....

C) Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto ministeriale del 15 marzo 1988.

D) Dichiara sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge anche penali in caso di difformità dal vero, che:

1) le attività per le quali richiede il contributo rientrano in quelle indicate dal decreto di attuazione;

2) nell'anno .... ha beneficiato del contributo di cui trattasi per lire .... oppure: non ha beneficiato del contributo di cui trattasi;

3) non ha ottenuto o richiesto, per le stesse attività, altri contributi o agevolazioni finanziarie a valere sui fondi pubblici;

4) che il costo delle attività ammonta al netto I.V.A. a lire ....

E) Dichiara inoltre che la documentazione allegata corrisponde alla situazione di fatto allo stato.

F) Dichiara infine che:

1) i dipendenti risultano pari a .... unità alla data della presente domanda, come dall'unito certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro;

2) il capitale investito risulta pari a lire .... alla data della presente domanda, come dall'unita situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

3) non sussistono legami tecnici-economici-finanziari con altre aziende tali da configurare la richiedente come appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

4) non sussistono pendenze fiscali e/o contributive, né relative all'osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— La delibera CIPI 8 maggio 1986 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986.

— La delibera CIPI 16 luglio 1986 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986.

— La delibera CIPE 31 luglio 1986 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 1986.

88G0288

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Indirizzi generali per il settore siderurgico ai sensi dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e le competenze del CIPE per la predisposizione degli indirizzi della politica economica nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che stabilisce le competenze del Comitato in materia di armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Considerata la necessità di provvedere al completamento della ristrutturazione della siderurgia italiana nel più ampio contesto di quella comunitaria;

Considerato che occorre tener conto della situazione del mercato siderurgico e dei connessi livelli di competitività delle imprese siderurgiche nazionali;

Ritenuto che, per realizzare gli obiettivi predetti, occorre anche procedere alla razionalizzazione dei processi produttivi con i connessi ridimensionamenti, anche a livello degli impianti;

Vista la proposta del Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, concernente le linee del piano di risanamento e di rilancio della siderurgia e le proposte contestuali relative alle provvidenze sociali e alle collegate iniziative di reindustrializzazione che saranno tutte sottoposte all'approvazione del CIPI contestualmente;

Tenuto conto che con le citate provvidenze ed iniziative verranno affrontati i problemi conseguenti alle razionalizzazioni ed ai ridimensionamenti anzidetti;

Riconosciuta la validità complessiva del piano e la sua compatibilità con gli indirizzi di programmazione economica generale;

Delibera:

Gli indirizzi generali, di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n.183, relativi al settore siderurgico, sono volti a realizzare:

a) una ristrutturazione industriale idonea a consentire la redditività del settore con i conseguenti adeguamenti dei volumi produttivi alle prospettive del mercato, fermo restando il ruolo significativo che deve continuare ad essere svolto dal settore stesso nell'economia nazionale;

b) l'indispensabile risanamento finanziario della siderurgia a partecipazione statale, affinché essa operi in condizioni di economicità e risulti competitiva;

c) l'adozione di provvidenze di carattere sociale connesse con gli esuberi risultanti dal processo di ristrutturazione;

d) l'attivazione di un programma di iniziative di reindustrializzazione e di recupero socio-economico delle aree colpite dalla crisi siderurgica diretto innanzitutto al reimpiego di una quota significativa dei dipendenti siderurgici, con modalità ed articolazioni corrispondenti alle diverse realtà territoriali e con responsabilizzazione primaria dell'IRI;

e) il perseguimento di ogni possibile forma di collaborazione tra la siderurgia pubblica e gli operatori privati;

f) il raccordo con la politica comunitaria di settore anche con l'utilizzazione degli incentivi finanziari per investimenti di reindustrializzazione previsti dal programma RESIDER.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A2670

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Approvazione del piano di risanamento del settore siderurgico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la delibera del CIPE del 14 giugno 1988 concernente gli indirizzi generali per il settore siderurgico;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Approva

le proposte di ristrutturazione, di reindustrializzazione e di sostegno sociale di cui alla delibera del CIPE in premessa. Le specifiche deliberazioni operative verranno adottate contestualmente nelle sedi competenti.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A2671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 18 giugno 1988.

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1987-88 e condizioni di affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento CEE n. 136/66 del 23 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1987-88: n. 136/66 del 22 settembre 1966 e sue successive modificazioni e integrazioni; n. 3472/85 del 10 dicembre 1985 e sue successive modificazioni; n. 1058/77 del 18 maggio 1977 e sue successive modificazioni; n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 e sue modificazioni; n. 1915 e n. 1916 del 2 luglio 1987;

Considerato che i conferimenti di olio di oliva inerenti la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1987-88 inizieranno il 1° luglio 1988;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1987-88, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Nell'adunanza del 9 giugno 1988 ha deliberato le condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni esecutive di intervento di cui all'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 18 giugno 1988

Il direttore generale: PROVENZANO

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1987-88 in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1987-88 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare. La campagna ha avuto inizio il 1° novembre 1987 e termina il 31 ottobre 1988. I conferimenti del prodotto all'intervento potranno essere effettuati a partire dal 1° luglio 1988.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine classificato «extra» o «fino»;

kg 1000 per l'olio di oliva vergine corrente;

kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) olio di oliva vergine:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di

olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta da bollo rivolta all'A.I.M.A. e rimessa all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto discilinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in quantità superiore a q.li 50 sarà accertata nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, l'effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la disponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.MA. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento CEE n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980) l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura; l'accertamento dovrà essere esteso alla presenza eventuale di tetracloroetilene;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga a norma delle vigenti disposizioni sostanze antiossidanti, né olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento CEE n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 q.li e le verifiche stesse devono essere svolte da pubblici laboratori, ossia da laboratori attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dell'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento analitico previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo, sono eseguiti dall'istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

L'assuntore, per ogni partita completata, deve prelevare tre campioni del peso di grammi 250 da depositarsi in recipiente sigillato presso il magazzino di giacenza, a disposizione dell'Azienda.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento CEE n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del centoventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 4, comma ottavo, e non oltre il centoquarantesimo giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa I.V.A., nonché la data in cui l'importo della bolletta può essere riscosso dal venditore.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore, ivi comprese le analisi relative alla vendita dell'olio lampante, da eseguirsi presso pubblici laboratori.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino, utilizzando un modello di scheda fornito dall'A.I.M.A.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli oli vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 1 mg/kg di tetracloroetilene, gli stessi verranno declassati

a oli d'oliva vergini lampanti; se il contenuto di tetracloroetilene dovesse risultare invece compreso tra 0,1 mg/kg e 1 mag/kg, gli oli vergini di oliva, pur non declassati, percepiranno il solo 20% del bonifico (l'olio di oliva extra vergine da 17,29 a 3,46 ECU, l'olio d'oliva vergine da 6,05 a 1,21; per l'olio d'oliva vergine corrente è prevista una decurtazione di 6,51 ECU sul prezzo base).

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1987-88

Centri di intervento per l'olio di oliva
(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria:

Imperia
Savona
La Spezia

Toscana:

Firenze
Lucca
Pistoia
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Lazio:

Frosinone
Viterbo
Rieti
Roma
Latina

Campania:

Salerno
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino

Abruzzo:

Chieti
Mosciano S. Angelo
Pescara

Molise:

Campobasso

Puglia:

Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Manduria

Calabria:

Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia:

Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna:

Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto:

Rivoli Veronese

Emilia:

Forlì

Lombardia:

Rodengo-Saiano

Marche:

Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania:

Pisticci
Rionero

Umbria:

Spoleto
Terni

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1987-88

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione. (Regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966).

Olio di oliva vergine (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine»): ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con l'olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

olio vergine: olio di oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 2 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

semifino (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente»): olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

lampante: olio di oliva di gusto imperfetto e il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 10 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1987-88

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta. (Regolamenti CEE n. 3085/83 del 31 ottobre 1983, n. 3166/84 del 14 novembre 1984, n. 1915/87 e n. 1916/87 del 2 luglio 1987).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 348.795,12) + maggiorazione di qualità (L. 27.888,77) = L. 376.683,89.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 348.795,12) + maggiorazione di qualità (L. 9.758,65) = L. 358.553,77.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per quintale L. 348.795,12.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per quintale con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 348.795,12) — riduzione di qualità (L. 13.129,82) = L. 335.665,30.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 516,16 per acidità superiore a 1° e fino ad 8° e di L. 564,55 per acidità superiore a 8° e fino a 10°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

In caso di presenza di tetracloroetilene dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 8 del disciplinare.

88A2688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 117

Corso dei cambi del 17 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1301,400	1301,400	1301,50	1301,400	1301,400	1301,33	1301,260	1301,400	1301,400	1301,40
Marco germanico	742,130	742,130	743 —	742,130	742,130	742,19	742,250	742,130	742,130	742,12
Franco francese	220 —	220 —	220,40	220 —	220 —	220,01	220,030	220 —	220 —	220 —
Fiorino olandese	660,300	660,300	661,25	660,300	660,300	660,32	660,350	660,300	660,300	660,30
Franco belga	35,486	35,486	35,51	35,486	35,486	35,48	35,487	35,486	35,486	35,57
Lira sterlina	2314 —	2314 —	2319 —	2314 —	2314 —	2315,75	2313,500	2314 —	2314 —	2314 —
Lira irlandese	1990,250	1990,250	1990 —	1990,250	1990,250	1990,12	1990 —	1990,250	1990,250	—
Corona danese	194,990	194,990	195,20	194,990	194,990	195,09	195,200	194,990	194,990	194,99
Dracma	9,265	9,265	9,27	9,265	—	—	9,265	9,265	9,265	—
E.C.U.	1541,050	1541,050	1543 —	1541,050	1541,050	1540,97	1540,900	1541,050	1541,050	1541,05
Dollaro canadese	1072,200	1072,200	1072 —	1072,200	1072,200	1072,10	1072 —	1072,200	1072,200	1072,20
Yen giapponese	10,340	10,340	10,35	10,340	10,340	10,34	10,340	10,340	10,340	10,34
Franco svizzero	892,790	892,790	893,50	892,790	892,790	892,74	892,700	892,790	892,790	892,79
Scellino austriaco	105,495	105,495	105,65	105,495	105,495	105,49	105,498	105,495	105,495	105,49
Corona norvegese	204,570	204,570	204,25	204,570	204,570	204,58	204,590	204,570	204,570	205,57
Corona svedese	214,020	214,020	214,14	214,020	214,020	214 —	214 —	214,020	214,020	213,57
FIM	313,580	313,580	313,75	313,580	313,580	313,56	313,550	313,580	313,580	—
Escudo portoghese	9,110	9,110	9,08	9,110	9,110	9,08	9,150	9,110	9,110	9,11
Peseta spagnola	11,241	11,241	11,25	11,241	11,241	11,24	11,255	11,241	11,241	11,24
Dollaro australiano	1057,950	1057,950	1058 —	1057,950	1057,950	1057,47	1057 —	1057,950	1057,950	1057,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1301,330
Marco germanico	742,190
Franco francese	220,015
Fiorino olandese	660,325
Franco belga	35,486
Lira sterlina	2313,750
Lira irlandese	1990,125
Corona danese	195,095
Dracma	9,265
E.C.U.	1540,970
Dollaro canadese	1072,100
Yen giapponese	10,340
Franco svizzero	892,745
Scellino austriaco	105,496
Corona norvegese	204,580
Corona svedese	214,010
FIM	313,565
Escudo portoghese	9,130
Peseta spagnola	11,248
Dollaro australiano	1057,475

Media dei titoli del 17 giugno 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	75,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	107,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	82,550
» » » 18- 3-1987/94	71,500
» » » 21- 4-1987/94	71 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50 19- 5-1987/92	95,500
» » » TR 2,5% 1983/93	91,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	99,975
» » » » 1- 8-1983/88	100,225
» » » » 1- 9-1983/88	100,350
» » » » 1-10-1983/88	100,550
» » » » 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	101,750
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,950
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,875
» » » » 17- 1-1986/91	99,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,050
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,100
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » 1- 2-1985/92	98,550
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	95,800
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,800
» » » » 1-11-1987/92	97,250
» » » » 18- 6-1986/93	94,300
» » » » 17- 7-1986/93	94,550
» » » » 19- 8-1986/93	94,350
» » » » 18- 9-1986/93	94,250
» » » » 20-10-1986/93	95,150
» » » » 18-11-1987/93	95,250
» » » » 1- 2-1985/95	97,075
» » » » 1- 3-1985/95	92,350
» » » » 1- 4-1985/95	91,950
» » » » 1- 5-1985/95	92,100
» » » » 1- 6-1985/95	92,350
» » » » 1- 7-1985/95	93,950
» » » » 1- 8-1985/95	93,275
» » » » 1- 9-1985/95	93,100
» » » » 1-10-1985/95	93 —
» » » » 1-11-1985/95	93,150
» » » » 1-12-1985/95	93,350
» » » » 1- 1-1986/96	94,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94,100
» » » » 1- 2-1986/96	94,350
» » » » 1- 3-1986/96	93,100
» » » » 1- 4-1986/96	92,600
» » » » 1- 5-1986/96	92,650
» » » » 1- 6-1986/96	93,450
» » » » 1- 7-1986/96	93,400
» » » » 1- 8-1986/96	92,600
» » » » 1- 9-1986/96	92,650
» » » » 1-10-1986/96	92,500
» » » » 1-11-1986/96	92,550
» » » » 1-12-1986/96	93,200
» » » » 1- 1-1987/97	93,400
» » » » 1- 2-1987/97	93,100
» » » » 18- 2-1987/97	93,250
» » » » 1- 3-1987/97	92,800
» » » » 1- 4-1987/97	92,250
» » » » 1- 5-1987/97	92,225
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,800
» » » 12,50% 1-11-1988	101,075
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	102 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,800
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,850
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,825
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,650
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,750
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,450
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,750
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,275
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,100
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,200
» » » 9,25% 1-10-1990	96,300
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,500
» » » 9,25% 1-12-1990	96,575
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,975
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,800
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,150
» » » » 1983/90 11,50%	107,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,900
» » » » 1984/92 10,50%	108,950
» » » » 1985/93 9,60%	106,500
» » » » 1985/93 9,75%	106,950
» » » » 1985/93 9,00%	104,600
» » » » 1985/93 8,75%	103,550
» » » » 1986/94 8,75%	103,500
» » » » 1986/94 6,90%	94,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M17068

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1328. — Data: 29 novembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Istituto bancario italiano - Sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A2348

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a decreti del Presidente della Repubblica concernenti il conferimento di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 269, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

regio decreto 3 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1941, registro n. 7, foglio n. 140, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1941, disp. 70ª, pag. 4915: Rizzo Pierpaolo fu Guido, da Lonigo (Vicenza), tenente 18° reggimento fanteria: la paternità è «fu Giuseppe»;

regio decreto 30 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1938, registro n. 3, foglio n. 136, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1938, disp. 33ª, pag. 3059: Greco Paolo di Carlo e di Rode Emilia, da Trieste, tenente 5° centro automobilistico: il cognome è «Grego».

88A2675

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Simatred

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973 alla impresa Agrimont S.p.a., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, del presidio sanitario denominato Simatred, già registrato al n. 1189.

88A2655

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica «La Sabla».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere negativo all'utilizzo della indicazione geografica «La Sabla», ricadente nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, non ravvisando nella domanda stessa l'interesse collettivo al riconoscimento della citata indicazione geografica.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2651

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica «Castello di Montecavallo».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere negativo all'utilizzo della indicazione geografica «Castello di Montecavallo», ricadente nel territorio della provincia di Vercelli, non ravvisando nella domanda stessa l'interesse collettivo al riconoscimento della citata indicazione geografica.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2652

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Udine, con decreto n. 2904/II Sett., ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare dal comune di Udine un terreno al prezzo di L. 2.089.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Il prefetto di Udine, con decreto n. 3639/II Sett., ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare dalla curia provinciale Frati minori cappuccini, un immobile al prezzo di L. 5.800.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

88A2653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 giugno 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa Mintaka 4ª - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Uriele in data 25 marzo 1971, rep. 35322, reg. soc. 1592 del tribunale di Roma;

società cooperativa Mintaka 5ª - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Uriele in data 15 gennaio 1971, rep. 28384, reg. soc. 836/71 del tribunale di Roma;

società cooperativa Mintaka 53 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cardarelli in data 21 settembre 1971, rep. 10769, reg. soc. 3257/71 del tribunale di Roma;

società cooperativa A.C.L.I. - Comunali trentaquattro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 3 novembre 1970, rep. 6515, reg. soc. 85/71 del tribunale di Roma.

88A2654

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Tessilmarket, in Ferrara

Con decreto ministeriale 24 maggio 1988 il sig. Pier Paolo Marangoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Tessilmarket - Società cooperativa a r.l., con sede in Ferrara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione dell'avv. Italo Basso, che non ha accettato l'incarico.

88A2690

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore di diciassette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farotex, sede di Pumenengo (Bergamo), occupati presso lo stabilimento Pumenengo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 29 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1987 al 28 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore di complessivi centosettantotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kent-Tieghi, occupati presso lo stabilimento di Lenno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,5 ore medie settimanali per centododici operai e da 40 a 30 ore settimanali per sessantaquattro impiegati è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 marzo 1988 al 5 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore di due lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud mense aziendali, presso lo stabilimento di Siracusa, contrada Targia, della ditta Eternit siciliana, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1987 al 1° maggio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore di dodici dipendenti dalla ditta Bernardini sedie S.n.c., occupati presso lo stabilimento di Manzano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, realizzabile attraverso una riduzione di orario che comporta una presenza articolata da un minimo di 16 ore settimanali, ad un massimo di 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1988 al 2 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1988 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perry Electric, con sede in Veniano (Como), occupati presso lo stabilimento di Veniano (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 gennaio 1988 al 1° gennaio 1989.

88A2631

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Vernante Pennitalia*, unità di Cuneo:
periodo: dal 1° marzo 1987 al 28 febbraio 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione.

2) *S.p.a. Vernante Pennitalia*, unità di Fuorni:
periodo: dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione.

3) *Cofar e Pineta* di Ravenna:
periodo: dal 1° luglio 1987 al 1° luglio 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione.

4) *Corderia A. Pedrotti A.Pe. Sisal*, sede di Varese e stabilimenti di Varese e Grugnola di Mornago (Varese):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985.

5) *S.p.a. Polymotor italiana* di Genova:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° maggio 1984.

6) *S.p.a. Carlo Colombo e C.* di Agrate Brianza (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione.

7) *S.p.a. Poligrafici editoriali*, sede di Bologna e unità di Bologna e Firenze:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 agosto 1988;
delibera CIPI: 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
art. 37 della legge n. 416/81.

8) *S.p.a. Beiersdorf*, sede di Milano e unità di Brembate (Bergamo) e Milano:
periodo: dal 1° maggio 1987 al 1° maggio 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione.

9) *S.p.a. Comerio Ercole* di Busto Arsizio (Varese):
periodo: dal 1° aprile 1987 al 1° aprile 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione.

10) *S.p.a. RCS Editoriale quotidiani*, sede di Milano e unità di Milano e Roma:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione;
art. 37 della legge n. 416/81.

11) *S.p.a. Istituto G. Donegani* di Novara:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione.

12) *S.p.a. S.I.A.C.* di Bussi (Pescara):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione.

13) *S.p.a. S.I.A.C.* di Bussi (Pescara):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione.

14) *S.p.a. Cite impianti*, con sede legale in Malcontenta (Venezia) e centri operativi in Malcontenta (Venezia), Castel di Azzano (Verona) e Angiari (Verona):

periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 luglio 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

15) *I.P.I. Manzoni S.p.a.* di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione.

16) *Soc. cooperativa a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone*, con sede legale in Roma e stabilimenti in Roma, Pomezia, Ladispoli, Palombara e Bagni di Tivoli (Roma):

periodo: dal 28 ottobre 1987 al 29 ottobre 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

17) *S.p.a. Cartiera di Subiaco*, con sede legale in Roma e stabilimento in Subiaco (Roma):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 30 novembre 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

88A2630

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 18 dicembre 1987 al 14 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:

periodo: dal 14 febbraio 1987 al 12 agosto 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:

periodo: dal 13 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:

periodo: dal 9 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fornace Campoleone*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 18 novembre 1984:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 12 febbraio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Elettronica Zola*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 dicembre 1984:

periodo: dal 10 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lidman*, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 28 settembre 1984:

periodo: dal 3 ottobre 1985 al 31 marzo 1986;
CIPI 20 luglio 1979: dal 2 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lidman*, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 28 settembre 1984:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 27 settembre 1986;
CIPI 20 luglio 1979: dal 2 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 4 aprile 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Center Craft*, con sede in Roma-Fiumicino e stabilimento di Roma-Fiumicino, a decorrere dal 10 luglio 1985:

periodo: dall'8 gennaio 1988 al 5 luglio 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 3 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Laboratori biochimici Fargal Pharmasit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 26 febbraio 1988 al 23 agosto 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Stil 2000*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 maggio 1984:

periodo: dal 19 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 6 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.T.M. Italmontaggi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1986:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pomer*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), a decorrere dal 31 ottobre 1985:

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 21 aprile 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Acerbi veicoli industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 17 giugno 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Scam*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Porta*, con sede in Torino e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 giugno 1986:

periodo: dal 16 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria di informazione quotidiana, operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1976:

periodo: dal 24 maggio 1987 al 19 novembre 1987;
CIPI 6 agosto 1977: con effetto dal 1° luglio 1976;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1977.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cesa*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Alexandra*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona), a decorrere dal 7 novembre 1980:

periodo: dal 18 settembre 1986 al 16 marzo 1987;
CIPI 29 gennaio 1979: dal 17 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera S. Ciriaco*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.P.M.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.P.M.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 21 giugno 1986:

periodo: dal 23 dicembre 1987 al 18 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. G.S.M. Gianotti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, frazione S. Marzanotto, a decorrere dal 31 ottobre 1986:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), a decorrere dal 12 dicembre 1986:

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 13 giugno 1988;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Rebuli Flora industria romana arredamento*, con sede in Cagliari e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 maggio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 24 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 febbraio 1987:

periodo: dal 13 febbraio 1988 al 10 agosto 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Marconimp di Conticelli Pietro*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

32) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987;
CIPI 22 febbraio 1980: con effetto dal 20 luglio 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Prefabbricati Modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 18 febbraio 1987:

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.L.M.E.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti), a decorrere dal 4 agosto 1986:

periodo: dal 5 febbraio 1987 al 10 maggio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.L.M.E.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti), a decorrere dal 4 agosto 1986:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 agosto 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 16 febbraio 1987;

periodo: dal 20 agosto 1987 al 22 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 16 febbraio 1987;

periodo: dal 23 novembre 1987 al 20 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in maglieria esterna e intimo, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980:

periodo: dall'8 settembre 1987 al 5 marzo 1988;
CIPI 14 ottobre 1981: con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, a decorrere dal 12 dicembre 1981:

periodo: dall'11 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma) e stabilimento di Monterotondo (Roma), a decorrere dal 25 luglio 1982:

periodo: dal 27 settembre 1987 al 24 marzo 1988;
CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983.

42) Lavoratori licenziati della azienda *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma) e stabilimento di Monterotondo (Roma), a decorrere dal 25 luglio 1982:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 9 aprile 1988 al 5 ottobre 1988
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dall'8 gennaio 1988 al 5 luglio 1988;
CIPI 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

45) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavorazioni materie plastiche, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 febbraio 1983:

periodo: dal 29 novembre 1987 al 21 marzo 1988;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1984.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hagen*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), a decorrere dal 12 dicembre 1983:

periodo: dal 26 novembre 1987 al 23 maggio 1988;
CIPI 29 maggio 1980: dal 15 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 26 dicembre 1987 al 22 giugno 1988;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ricam*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 ottobre 1983:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 15 aprile 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 29 marzo 1985 al 24 settembre 1985;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 25 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 19 settembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 20 settembre 1986 al 18 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 19 marzo 1987 al 14 settembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 13 marzo 1988 all'8 settembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Camut*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 16 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Richardson*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.F.M.* già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 1° giugno 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 9 luglio 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Radici sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 25 agosto 1984:

periodo: dal 14 febbraio 1988 all'11 agosto 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Siderman*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), a decorrere dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 20 agosto 1987 al 15 febbraio 1988;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Siderman*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), a decorrere dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 16 febbraio 1988 al 13 agosto 1988;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Crown Fashion for Man*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 30 agosto 1984:

periodo: dal 21 febbraio 1988 al 18 agosto 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Laura Aponte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 20 maggio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Officine Saim*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 16 giugno 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Soc. merid. industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dall'8 maggio 1985:

periodo: dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto 24 maggio 1988 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 9 giugno 1984 all'8 dicembre 1984.

88A2629

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di ricercatore riservato a laureati in scienze biologiche in possesso della relativa abilitazione professionale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a due posti di ricercatore in prova della ottava qualifica funzionale riservato a laureati in scienze biologiche in possesso della relativa abilitazione professionale, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 1988.

88A2662

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Ala, Lavis e Nago Torbole

Con deliberazione n. 4299 di data 29 aprile 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3033/1 e 3033/6 in comune catastale di Ala, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 4016 di data 22 aprile 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3475/4 in comune catastale di Lavis, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 4567 di data 6 maggio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1688, 1689 in comune catastale di Nago Torbole, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A2657

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIÈRO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221